



**Regolamento in materia di
interventi, servizi e
prestazioni di welfare e
criteri di compartecipazione
degli utenti al costo dei
servizi**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di erogazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di welfare assicurati dal Comune e ne definisce i criteri di compartecipazione al costo.
2. Per interventi, servizi e prestazioni di welfare si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti e/o pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
4. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
5. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio e compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.
6. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate in relazione all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondenti alle previsioni di Bilancio.
7. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare **variazioni in aumento**.

8. Il presente regolamento si applica ai servizi sociali ed educativi del territorio comunale, sia gestiti in forma singola, sia in forma associata tramite convenzione tra Comuni e/o tramite conferimento all'Azienda, quale ente strumentale del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.
-

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²

- a) i cittadini Italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario³, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti al Comune di residenza o ente titolare nel frattempo individuato. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune ove possibile attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, dandone notizia tempestiva agli enti competenti, individuati secondo la normativa vigente, e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e dei relativi oneri assistenziali, il rimborso degli oneri sostenuti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini, ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge n. 241/1990. Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, ove ricorrano i presupposti di legge, si intende prodotta anche mediante autocertificazione. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. Nel caso in cui il cittadino presenti una documentazione incompleta o carente degli elementi previsti, non si dà seguito all'istanza, salvo integrazione da parte del cittadino a seguito di richiesta dei servizi sociali competenti.

5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

6. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, graduata rispetto al bisogno e formulata tenendo conto della presenza dei seguenti indicatori di fragilità:

- a) Rischio sociale elevato;
- b) Assenza di rete familiare ed amicale;
- c) Famiglie monogenitoriali;
- d) Situazione di effettiva precarietà economica;
- e) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- f) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

7. Precede il nucleo con il maggior grado di bisogno, definito in base al maggior numero di indicatori che presenta. In caso di nuclei con pari indicatori di fragilità, viene applicato l'ordine cronologico della domanda.

8. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. L'ammontare della compartecipazione viene indicato nel progetto individualizzato che viene sottoscritto dalle parti: utente/familiari, servizio sociale comunale, ente gestore. In caso di servizi a domanda individuale che non comportino la definizione di un progetto, l'ammontare della compartecipazione viene comunicata al cittadino al momento della conferma dell'ammissione al servizio.
4. Ove resti inadempito l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione Comunale può attivare tutti gli strumenti agibili ai sensi di legge al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
5. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli. Nel caso in cui sia necessario assicurare taluna prestazione è possibile inoltre valutare una riduzione delle ore di servizio settimanali e/o complessive previste.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, di norma si utilizza la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utente} = \left[\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{Tariffa massima} - \text{Tariffa minima}) \right] + \text{Tariffa minima}$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *compartecipazione utente*: quota parte del costo del servizio a carico dell'utenza;

⁴ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁶ All'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni⁷.
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *tariffa minima di compartecipazione alla spesa*: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
- *tariffa massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.

3. Nel rispetto della normativa vigente, la Giunta Comunale provvede annualmente a determinare, anche sulla base di una proposta dell'Assemblea dei Sindaci:

a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;

b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una tariffa di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa massima e la tariffa minima di compartecipazione alla spesa.

4. Nel caso in cui si ravveda l'opportunità, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente e al tempo stesso si voglia garantire un sistema il più possibile equo di compartecipazione al costo a carico degli utenti, la Giunta Comunale può adottare, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, la metodologia a fasce/scaglioni oppure in casi particolari un sistema misto. In tal caso la Giunta Comunale avrà cura di avvicinarsi il più possibile al sistema di calcolo di progressione lineare o comunque garantire una progressione nel sistema di tariffazione (per esempio prevedendo un numero congruo di fasce/scaglioni).

5. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre alla Giunta Comunale l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

~~7. il sistema di compartecipazione al costo dei servizi e le relative tariffe sono pubblicate sul sito dell'ente e comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.~~

8. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

9. L'agevolazione decorre dalla data di avvio della prestazione fatte salve diverse decisioni da parte della Giunta comunale e/o da parte di altri Enti.

10. Nel caso di utilizzo di un'attestazione ISEE con annotazioni, il cittadino è ammesso alla prestazione sociale agevolata ma deve produrre idonea documentazione entro 30 giorni a

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla normativa regionale in materia.

dimostrazione della veridicità di quanto dichiarato nella DSU. La mancata presentazione della documentazione ovvero la conferma del dato in possesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS, comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente beneficiato, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 DL 78/10, richiamate dal DPCM 159/13.

11. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione e sino alla conclusione della erogazione della prestazione se legata all'anno scolastico (es. mensa, trasporto) ovvero sino al 15 gennaio dell'anno successivo. In tale ultimo caso il termine è differito al 28 febbraio al fine di consentire all'utenza di ottenere il rilascio della nuova attestazione, parimenti viene differita anche l'applicazione della nuova tariffa.

12. Nel caso in cui la prestazione venga erogata a favore di un utente non residente ma domiciliato, il Comune provvederà ad applicare il costo totale della prestazione, senza agevolazione alcuna.

Articolo 8 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e/o a rischio di emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE definita annualmente dalla Giunta comunale per ogni tipologia di servizio residenziale. Di norma l'ISEE di riferimento è quello socio-sanitario residenziale: in mancanza del requisito soggettivo è possibile presentare l'ISEE ordinario, fatto salvo l'impegno ad aggiornare il dato ISEE non appena disponibile la certificazione di cui alla tab. all. 3 al DPCM 159/13.

3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale e della quota per spese personali è definita all'interno del progetto personalizzato di cui all'art. 14 della L. 328/00 sulla base dell'ISEE⁸ dell'utenza, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite, delle pensioni, delle rendite, nonché delle reali esigenze della persona anche in relazione al patrimonio personale ed ai servizi offerti dalla struttura ospitante.

4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

5. Il progetto personalizzato viene periodicamente verificato anche nella sua componente economica. La rideterminazione viene effettuata annualmente in funzione del variare delle disponibilità economiche, dell'attestazione ISEE, dell'aggiornamento della quota sociale e del variare delle esigenze della persona. qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'ingresso in struttura, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

⁸ Ai sensi dell' art. 6 -comma 3- del DPCM 159/2013

6. In caso di ISEE elevati e superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di tali accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, l'integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

TITOLO III – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE ISEE

Articolo 9 – Validità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
3. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.
4. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova DSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. Sino a quella data sono mantenute inalterate le agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova DSU comporta la decadenza dall'agevolazione e/o beneficio economico.

Articolo 10 – Assenza o incompletezza della DSU

1. Nel caso in cui il cittadino non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fine ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista.

Articolo 11 – ISEE Corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Gli effetti delle attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi.
3. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno, ai fini della rideterminazione delle agevolazioni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 12 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.C.M 159/2013, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione.

2. Il Comune può richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva unica, nel caso di variazione del nucleo familiare; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della DSU richiesta.

Articolo 13 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva

1. Il D.P.C.M. n.159/2013 prevede che la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali accerti:

- lo stato di abbandono del coniuge non convivente (art.3, comma 3, lettera e, del DPCM n. 159/2013);
- l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lettera b, punto 2, del DPCM n. 159/2013);
- l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art.7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/2013).

a) Abbandono del coniuge

1. L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando "sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali" i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.

2. Il coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale "*Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:*

1)malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2)fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."

- ✓ Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- ✓ Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 223/1989.

3. A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

b) Estraneità affettiva

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, *"l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza"*.

2. La componente non è calcolata quando risulta accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

3. Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitore/i. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
- ✓ Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
- ✓ Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
- ✓ Altra documentazione probatoria.

4. Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza:

- ✓ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ✓ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ✓ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

5. Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Articolo 14 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento della Giunta comunale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁹ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati Viene altresì applicata la sanzione, da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La concreta determinazione della misura viene definita in base ai parametri approvati dalla Giunta nell'atto

⁹ V. l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

di cui al precedente comma 2.

È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali e l'Azienda per gli eventuali servizi alla stessa conferiti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹⁰

Articolo 16 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, e/o altri atti amministrativi incompatibili con quanto disposto con il presente atto.

Articolo 17 – Regolamentazione di servizi

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi erogati dal Comune e/o da altri Enti con facoltà di applicare o meno le tariffe agevolate.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio ai regolamenti comunali adottati per la disciplina e l'accesso ai servizi erogati dal Comune e/o da altri Enti.

Articolo 18 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni e pubblicata sul sito comunale.

¹⁰ Nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679).

Articolo 19- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della loro formale modificazione.

Allegato A. Servizi erogati

CAPO I - Interventi di servizio sociale

1. SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

1. Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e degli altri servizi territoriali deputati (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
4. Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

2. PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

2.1 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno, compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
 - a) la disponibilità personale di risorse di rete;

- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del diretto interessato;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

2.2 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹

2. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

3. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

2.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento ;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune con conseguente trasferimento della relativa pratica;
- d) decesso.

¹ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

3.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

3.2 - Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utente autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

3.3 - Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

3.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato nei giorni da lunedì a sabato, ad eccezione di quelli festivi tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale, fino ad un massimo di 8 ore settimanali, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale comunale.

3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruito nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

4. PASTI A DOMICILIO

4.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

4.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

4.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari attenzioni dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta.

5. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

5.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.²

5.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) la frequenza di servizi semiresidenziali.

5.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) persone disabili;

² Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

- b) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- c) persone anziane o disabili non autosufficienti;
- d) situazioni segnalate dal servizio sociale.

1. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

5.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

5.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

6. TELESOCCORSO

6.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

6.2 - Finalità

1. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
 - a) tutelare la salute degli utenti;
 - b) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - c) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

6.3 - Destinatari

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

6.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

7. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI (A.D.E.H.)

7.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.E.H.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

7.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

7.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità certificata, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.H. le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

7.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio A.D.E.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere, fino ad un massimo di 8 ore settimanali, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale comunale:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

7.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di A.D.E.H. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

8. ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI PRESSO CENTRI ESTIVI

8.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

8.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

8.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

8.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.

2. Il servizio è riconosciuto sulla base del Progetto Educativo Individualizzato condiviso con il Servizio Sociale comunale, il Servizio specialistico e la famiglia.

3. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.)

4. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità, fermo restando la disponibilità a garantire il servizio per solo un centro estivo.

8.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

9. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

9.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

9.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

9.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

9.4 - Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

9.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

10. SERVIZIO INCONTRI PROTETTI

10.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

10.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

10.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

10.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

10.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

11. SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI (PRE POST SCUOLA, SPAZI COMPITI..)

11.1 - Descrizione del servizio

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici possono contemplare le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post-scuola, il dopo-scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

11.2 – Destinatari.

1. Destinatari del servizio sono minori frequentanti la scuola.

11.3 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

12. SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA (SPAZIO GIOCO 0 – 3 ANNI,)

12.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio integrativo per l'infanzia è un servizio educativi specifico per le famiglie di bambini in tenera età.

12.2 – Finalità

1. Il servizio integrativo per l'infanzia è finalizzato a:

- a) fornire uno spazio accogliente, ricco di opportunità e di stimoli per la crescita del bambino;
- b) offrire occasioni di incontro e di aggregazione per bambini e famiglie;
- c) offrire momenti di confronto sulle tappe evolutive del bambino e sulle fatiche dell'essere genitore;
- d) consentire un'attività ludico-educativa in uno spazio appositamente strutturato per favorire l'esplorazione, la manipolazione, il movimento e la fantasia.

12.3 – Destinatari

1. Destinatari del servizio sono le famiglie con bambini da 0 a 3 anni.

12.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

CAPO IV - Interventi territoriali

13. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (S.F.A.) E SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI (STH, STD, ..)

13.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.³

2. Il servizio territoriale per persone disabili (STH, STD, ..) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

13.2 - Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

2. Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

- a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- c) monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

13.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono :

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Su indicazione dei Servizi specialistici è possibile valutare l'inserimento di minori disabili sopra i 16 anni di età (*per i comuni di Bolgare, Palosco e Calcinate fare riferimento al Regolamento STD*).

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

13.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio

educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. Il servizio territoriale per disabili è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

- a) laboratori educativi;
- b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
- c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
- d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
- e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

13.5 - Compartecipazione al costo del servizio

Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

14. PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI

14.1 - Descrizione del servizio

1. Il progetto riabilitativo risocializzante consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

14.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

14.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

14.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.

2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

3. Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

5. Il Comune, in base alle risorse di bilancio, può riconoscere a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale.

14.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

15. TRASPORTO SCOLASTICO

15.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

15.2 - Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

15.3 - Organizzazione del servizio

1. Per un maggior dettaglio sull'organizzazione del servizio, si rimanda a eventuali specificità legate ai contesti comunali.

15.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

16. MENSA SCOLASTICA

16.1 - Descrizione del servizio

1. Il comune può fornire il servizio di mensa scolastica presso le scuole presenti sul territorio comunale.
2. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

16.2 - Finalità

1. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo delle pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

16.3 - Organizzazione del servizio

1. Per un maggior dettaglio sull'organizzazione del servizio, si rimanda a eventuali specificità legate ai contesti comunali.

16.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

17. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

17.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro o un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,⁴ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

17.2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire temporaneamente il soddisfacimento dei bisogni primari.

17.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

17.4 - Entità del contributo

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta comunale.

18. CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE

18.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale, da quantificarsi con apposita D.G.C.

18.2 - Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

18.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

18.4 - Compartecipazione al costo del servizio

⁴

V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio, da parte delle famiglie di origine, è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

19. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

19.1 Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario⁵ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario⁶ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

19.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

19.3 Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.
4. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

⁵ Quali comunità alloggio, comunità educative comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁶ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSO), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

19.4 Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all'articolo 8 del presente regolamento.
2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 8, comma 2, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale⁷, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.
3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

20. INTEGRAZIONE DI RETTE DEI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVI PER MINORI

20.1 Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

20.2 Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

20.3 - Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

20.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

21. CONTRIBUTO PER L' INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI

21.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a

⁷ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

carattere sociale⁸ o sociosanitario⁹ per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

21.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
 - a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
 - b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
 - c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

21.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

21.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utente, determinata ai sensi del precedente comma 1.

22. CENTRI DIURNI PER MINORI

22.1 - Descrizione del servizio

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

22.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

22.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

22.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra

⁸ Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁹ Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

22.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità specificate all'articolo 7 del presente regolamento.

